

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE , PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE

Bologna -- marzo 1995

Realizzazione a cura :

**Ufficio Risorse Forestali
Servizio Parchi e Foreste**

Assessorato Programmazione , Pianificazione e Ambiente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE , PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE

L.R. 4 settembre 1981, n. 30;

R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267;

R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126;

**Approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n.182 in data 31.05.1995,
ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995 .**

INDICE

TITOLO I

NORME DI TUTELA E VALORIZZAZIONE FORESTALE

CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Paragrafo a) *pag. 10*

GENERALITÀ

art. 1 - Ambito di applicazione. competenze.

art. 2 - Rilascio di autorizzazione per l'esecuzione di interventi ed opere.

art. 3 - Comunicazione per l'esecuzione di interventi.

Paragrafo b) *pag. 12*

PIANI ECONOMICI, PIANI DI COLTURA E CONSERVAZIONE

art. 4 - Piano economico o piano di gestione dei boschi di Enti pubblici, Enti morali, Consorzi volontari e singoli privati.

art. 5 - Piani di coltura e conservazione dei boschi provenienti da rimboschimento o migliorati con finanziamenti pubblici.

art. 6 - Sanzioni.

Paragrafo c) *pag. 13*

VINCOLI PER LA CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI

art. 7 - Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti, in conversione all'alto fusto o a sterzo, in cedui semplici.

art. 8 - Sradicamento di piante e ceppaie.

art. 9 - Rinnovazione dei boschi per mutarne la composizione specifica.

Paragrafo d) *pag. 15*

TAGLIO E ALLESTIMENTO DEI PRODOTTI BOSCHIVI PRINCIPALI

- art. 10 - Epoca di esecuzione dei tagli nei boschi di alto fusto.**
- art. 11 - Epoca di esecuzione dei tagli di utilizzazione dei boschi cedui semplici, composti e a sterzo.**
- art. 12 - Epoca di esecuzione dei tagli di conversione dei boschi cedui.**
- art. 13 - Modalità dei tagli.**
- art. 14 - Limitazione all'estensione dei tagli.**
- art. 15 - Norme di gestione delle "aree forestali" in situazioni ambientali particolari.**
- art. 16 - Norme dei tagli dei boschi da seme.**
- art. 17 - Salvaguardia di esemplari arborei a scopo selvicolturale.**
- art. 18 - Potatura.**
- art. 19 - Allestimento e sgombero delle tagliate.**
- art. 20 - Esbosco dei prodotti.**
- art. 21 - Gru a cavo.**
- art. 22 - Carbonizzazione.**

Paragrafo e) *pag. 20*

ESTRAZIONE E RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO

- art. 23 - Resinazione.**
- art. 24 - Raccolta dello "strame", del terriccio e del cotico erboso nelle aree forestali.**
- art. 25 - Raccolta dell'erba, taglio o estirpazione del cespugliame nelle aree forestali.**
- art. 26 - Raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi.**
- art. 27 - Alberi di Natale.**
- art. 28 - Salvaguardia della flora regionale e raccolta dei prodotti non legnosi nelle aree forestali e nei terreni saldi (prodotti del sottobosco).**

Paragrafo f) *pag. 22*

PASCOLO NELLE AREE FORESTALI

- art. 29 - Esercizio del pascolo nelle aree forestali.**
- art. 30 - Divieto di transito nelle aree forestali chiuse al pascolo e nei vivai forestali.**

art. 31 - Pascolo delle capre.

art. 32 - Infrazioni ai divieti di pascolo.

Paragrafo g) *pag. 24*

TUTELA DAGLI INCENDI, DAL VENTO E DA ALTRE AVVERSITA' METEORICHE

art. 33 - Cautele per l'accensione del fuoco e la prevenzione degli incendi nelle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi.

art. 34 - Controfuoco.

art. 35 - Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi.

art. 36 - Obbligo di segnalazione degli incendi.

art. 37 - Intervento delle persone per lo spegnimento degli incendi boschivi.

art. 38 - Norme per le aree forestali danneggiate dal fuoco, dal vento e da altre avversità.

Paragrafo h) *pag. 27*

TUTELA FITOSANITARIA

art. 39 - Norme di prevenzione.

art. 40 - Lotta antiparassitaria.

Paragrafo i) *pag. 28*

RICOSTITUZIONE BOSCHIVA

art. 41 - Ripristino dei boschi distrutti o danneggiati.

Paragrafo l) *pag. 29*

CAPO II - NORME PER I BOSCHI D'ALTO FUSTO

art. 42 - Norme generali.

art. 43 - Fustaie coetanee trattate a taglio raso o a tagli successivi. Tagli intercalari.

art. 44 - Fustaie coetanee trattate a taglio raso. Tagli definitivi.

art. 45 - Fustaie coetanee trattate a taglio raso. Eventuale rinnovazione artificiale obbligatoria.

art. 46 - Fustaie coetanee trattate a "tagli successivi". Tagli di sementazione. Tagli secondari e di sgombero.

art. 47 - Turni minimi per le fustaie coetanee.

art. 48 - Fustaie "transitorie".

art. 49 - Fustaie disetanee.

art. 50 - Fustaie irregolari.

art. 51 - Fustaie di castagno.

art. 52 - Castagneti da frutto.

art. 53 - Recupero di castagneti da frutto abbandonati e "conversione" di cedui castanili in castagneti da frutto.

art. 54 - Penalità per irregolarità dei tagli.

CAPO III - NORME PER I BOSCHI CEDUI

Paragrafo m) *pag. 34*

art. 55 - Cedui semplici - Riserva di matricine.

art. 56 - Cedui coniferati.

art. 57 - Turno minimo dei cedui semplici.

art. 58 - Cedui a sterzo.

art. 59 - Utilizzazione dei cedui "invecchiati".

art. 60 - Sfolli e taglio della frasca.

art. 61 - Scortecciamento dei polloni da cortecciola.

art. 62 - Cedui composti.

art. 63 - Disposizioni e sanzioni amministrative relative ai boschi cedui.

TITOLO II

Paragrafo n) *pag. 37*

NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI E ARBUSTATI

art. 64 - Modalità di gestione.

art. 65 - Conservazione della flora spontanea.

art. 66 - Sanzioni amministrative.

TITOLO III

Paragrafo o) *pag. 38*

NORME PER I TERRENI PASCOLIVI

art. 67 - Modalità del pascolo.

art. 68 - Pascoli deteriorati.

art. 69 - Miglioramento dei pascoli.

TITOLO IV

Paragrafo p) *pag. 40*

NORME DI GESTIONE DELLE AREE FORESTALI E DEI TERRENI SALDI E PROCEDURE PER LA LORO TRASFORMAZIONE IN TERRENI SOTTOPOSTI A PERIODICA LAVORAZIONE

art. 70 - Norme generali.

art. 71 - Lavorazione del terreno per l'impianto di nuovi soprassuoli arborei.

art. 72 - Sanzioni amministrative.

TITOLO V

Paragrafo q) *pag. 41*

ARBORICOLTURA DA LEGNO

art. 73 - Norme per la gestione degli impianti per l'arboricoltura da legno.

TITOLO VI

Paragrafo r) *pag. 42*

NORME PER LA LAVORAZIONE DEI TERRENI A CULTURA AGRARIA

art. 74 - Lavorazione del terreno.

art. 75 - Opere di sistemazione o di difesa.

art. 76 - Deflusso delle acque.

art. 77 - Raccolta di pietrame.

TITOLO VII

NORME PER L'ABBANDONO DEI RIFIUTI

art. 78 - Abbandono dei rifiuti.

art. 79 - Divieto di installazioni pubblicitarie.

art. 80 - Segnaletica interna alle aree forestali.

TITOLO VIII

NORME PER IL TRANSITO DEI VEICOLI A MOTORE

art. 81 - Transito dei veicoli a motore sulle strade e piste forestali e sulla viabilità podereale ed interpodereale.

art. 82 - Transito di veicoli a motore fuori strada.

TITOLO IX

NORME FINALI

art. 83 - Sostituzione.

"AREE FORESTALI"

"TERRENO SALDO"

"TERRENO PASCOLIVO"

"ARBORICOLTURA DA LEGNO"

"VIABILITA' FORESTALE"

"MULATTIERA"

"SENTIERO"

TITOLO I

NORME DI TUTELA E VALORIZZAZIONE FORESTALE

CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Paragrafo a)

GENERALITÀ

art. 1 - Ambito di applicazione. Competenze.

Le prescrizioni contenute nel presente corpo normativo, redatto ai sensi dell' art. 13 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, si applicano:

- ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e del R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126;
- alle "aree forestali" così come definite nell'allegato "A" e cartografate nel "Piano regionale antincendi boschivi" redatto ed approvato ai sensi della L. 1 marzo 1975, n. 47;
- alle "aree forestali" oggetto di interventi a finanziamento pubblico di qualsiasi origine e sottoposte o non a piano di coltura e conservazione (art. 10 della L.R. n. 30/1981).

Loro scopo è la valorizzazione dell' ambiente e delle aree forestali in particolare, mediante la razionale salvaguardia ed il miglioramento degli aspetti ecologici, protettivi, socio-ricreativi e produttivi.

Tale valorizzazione viene attuata attraverso forme di governo e trattamento che meglio consentono la tutela, lo sviluppo e la riproduzione dei soprassuoli boschivi in relazione agli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti: pertanto le stesse, comprensive dei tagli di utilizzazione, vengono assimilate, agli effetti di legge, ai tagli colturali di cui all' art. 1 della L. 8 agosto 1985, n. 431.

Le competenze amministrative relative alla applicazione delle prescrizioni contenute nel presente corpo normativo spettano agli Enti delegati in materia forestale ai sensi dell' art. 16 della L.R. n. 30/1981: Comunità montane, Amministrazioni provinciali, Circondario di Rimini, fermo restando, nell' ambito delle aree protette di cui alla L.R. 2 aprile 1988, n. 11, della L.R. 2 luglio 1988, n. 27 e dalla L.R. 27 maggio 1989, n. 19, così come modificate dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40, l'obbligo per tali Enti di acquisire in merito alla programmazione e realizzazione di interventi il parere di conformità del Consorzio di gestione, ai sensi dell' art. 14 quinquies della predetta L.R. n. 11/1988.

Gli interventi che comportano movimenti di terreno sono soggetti alla autorizzazione, ai sensi dell' art. 34 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, degli Enti di cui all' art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6: Amministrazioni provinciali, Circondario di Rimini, Assemblee di Comuni di Imola e Cesena.

L' uso della viabilità forestale è autorizzato dalle Amministrazioni comunali.

Il compito di far rispettare le prescrizioni e di esercitare le funzioni di polizia e di vigilanza sul territorio, procedendo anche alla comminazione delle pene pecuniarie del caso, spetta al Corpo Forestale dello Stato.

art. 2 - Rilascio di autorizzazione per l' esecuzione di interventi ed opere.

Al fine di perseguire le finalità indicate dal R.D.L. n. 3267/1923 e dalla L.R. n. 30/1981, l' esecuzione degli interventi e la realizzazione delle opere suscettibili di arrecare danni ambientali nei territori di cui al precedente articolo devono essere autorizzate dall' Ente delegato entro 45 giorni dalla data di ricevimento di specifica richiesta: in questo periodo è compreso il tempo necessario per gli accertamenti tecnici e per la formulazione della risposta, comprensiva di eventuali, specifiche prescrizioni.

art. 3 - Comunicazione per l' esecuzione di interventi.

L' esecuzione degli interventi non necessitanti, alla lettura delle seguenti prescrizioni, di specifica autorizzazione è subordinata ad una comunicazione da eseguirsi preventivamente, per iscritto, in carta semplice, all' Ente delegato competente per territorio, al fine dell' aggiornamento del Catasto degli Interventi Forestali e della Carta Forestale Regionale, sulla base della modulistica allegata al presente corpo normativo.

La comunicazione deve pervenire all' Ente delegato almeno 30 giorni prima dell' inizio dei lavori: entro tale termine l' Ente può dettare modalità esecutive specifiche.

PIANI ECONOMICI, PIANI DI COLTURA E CONSERVAZIONE

art. 4 - Piano economico o piano di gestione dei boschi di Enti pubblici, Enti morali, Consorzi volontari e singoli privati.

Gli Enti pubblici, gli Enti morali e i Consorzi volontari, costituitisi ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 30/1981, debbono gestire il loro patrimonio silvo-pastorale in base ad un piano economico o di gestione approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 10 della stessa L.R. n. 30/1981.

I privati proprietari possono provvedere alla gestione dei propri boschi secondo un piano economico o di gestione come previsto dall'art. 10 della L.R. n. 30/1981.

Il piano economico o di gestione dovrà contenere, oltre che le indicazioni relative alla tutela ed alle migliorie dei boschi, anche previsioni di carattere economico e dovrà avere validità almeno decennale.

Il piano approvato dalla Giunta regionale diviene esecutivo, anche se diverso parzialmente dalle norme delle presenti prescrizioni, ed il proprietario del bosco è tenuto ad applicarlo integralmente e per tutta la durata dello stesso.

Il piano economico assume l'efficacia delle presenti Prescrizioni di massima e di polizia forestale, che continuano ad essere valide per tutto quanto non disciplinato dal piano di gestione.

In caso di eventi climatici e/o fitopatologici eccezionali potranno essere assunte decisioni e linee di gestione differenti da quelle del piano: tali linee devono essere concordate e assunte dalla proprietà, dal tecnico incaricato della gestione e dall'Ente delegato, sentito il Servizio tecnico competente della Giunta regionale.

Tutti gli interventi effettuati, qualsiasi sia la loro natura e scopo, devono essere annotati a cura dei proprietari nel Registro particellare degli eventi, appositamente inserito nel piano.

art. 5 - Piani di coltura e conservazione dei boschi provenienti da rimboschimento o migliorati con finanziamenti pubblici.

I Consorzi costituitisi ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 30/1981, i proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti, convertiti all'alto fusto o comunque migliorati, nonché degli impianti realizzati con specie legnose per l'arboricoltura da legno, con finanziamenti a totale o parziale carico di Enti pubblici, debbono compiere le operazioni di governo e di trattamento in conformità con il piano di coltura e di conservazione di cui agli artt. 54 e 91 del R.D.L. n. 3267/1923, art. 10 della L.R. n. 30/1981 ed art. 10 della L. n. 984/1977, approvato dall'Ente delegato competente per territorio.

Tale piano deve essere formulato in accordo con le presenti prescrizioni.

I boschi e i terreni rimboschiti non possono avere destinazioni d'uso incompatibili con la loro buona conservazione e rinnovazione.

art. 6 - Sanzioni.

La mancata osservanza delle norme stabilite dai piani di gestione e dai piani di coltura e conservazione e le infrazioni alle medesime, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923 e di quelle previste dalla L. n. 950/1967.

VINCOLI PER LA CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI

art. 7 - Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti, in conversione all'alto fusto o a sterzo, in cedui semplici.

E' vietata la conversione dei boschi di alto fusto e delle fustaie "transitorie" in cedui.

E' vietata la conversione dei cedui composti, in conversione all'alto fusto o a sterzo in cedui semplici.

Per l'utilizzazione dei castagneti, oltre alle norme previste dalle presenti prescrizioni, devono essere osservate anche quelle stabilite dalla L. 18 giugno 1931, n. 973.

Le eventuali deroghe saranno ammesse qualora si riscontrino motivazioni di natura fitosanitaria e di difesa idrogeologica, previa autorizzazione dell'Ente delegato competente per territorio.

L'utilizzazione dei boschi posti in condizioni ambientali particolari, di cui al successivo art. 15, è normata dal contenuto del medesimo.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923, computando la sanzione sul valore delle piante - secondo le prescrizioni regolanti i tagli nelle forme di governo e trattamento originari - di cui è vietata l'utilizzazione, nonché ai termini stabiliti dalla L. n. 973/1931.

art. 8 - Sradicamento di piante e ceppaie.

Lo sradicamento delle ceppaie è vietato, eccezione fatta per gli impianti specializzati per l'arboricoltura da legno e per i castagneti da frutto coltivati.

E' parimenti vietata l'asportazione di esemplari arborei di qualsiasi sviluppo per qualsiasi uso o finalità.

L'Ente delegato competente per territorio può autorizzare l'asportazione, consenziente la proprietà, dettando le dovute modalità e precauzioni, di un numero limitato di esemplari di specie arboree ad uso "bonsai", al di fuori di aree a parco o comunque protette e delle aree forestali in situazioni ambientali particolari (art. 15).

La suddetta richiesta di autorizzazione può essere inoltrata da associazioni e gruppi che garantiscano il rispetto delle modalità e delle precauzioni impartite.

Le piante morte e le ceppaie secche possono essere sradicate, a condizione che gli scavi vengano subito colmati e che il terreno, nel luogo dello scavo, sia prontamente ragguagliato ed inerbito oppure rimboschito con piante appartenenti alla vegetazione autoctona, entro il termine di un anno e provvedendo, se del caso, al risarcimento delle piante morte, con un adeguato numero di piantine.

Nelle aree forestali in situazioni ambientali particolari (art. 15) le piante morte e le ceppaie secche possono essere sradicate solamente previa autorizzazione dell'Ente delegato competente per territorio.

La mancata sistemazione e inerbimento o rimboschimento del terreno, conseguenti allo sradicamento delle piante morte e delle ceppaie secche sono puniti con la sanzione amministrativa di cui alla L. n. 950/1967.

Nei casi di sradicamento di piante o di ceppaie vive, oltre alla medesima sanzione, si applica la sanzione prevista dall'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923, computando la massa legnosa delle prime sulla base dei valori commerciali degli assortimenti ritraibili e quella delle seconde come legna da ardere.

art. 9 - Rinnovazione dei boschi per mutarne la composizione specifica.

La rinnovazione dei boschi per mutarne la composizione specifica, che comporti estirpazione di ceppaie e lavorazione del suolo è vietata.

E' ammesso il cambiamento della composizione specifica dei boschi attraverso l'eventuale taglio su piccole superfici (inferiori a mezzo ettaro) e l'inserimento di specie autoctone, previa autorizzazione dell'Ente delegato competente per territorio che prescriverà le modalità dei lavori da eseguire ed il termine entro il quale questi lavori devono essere completati.

Il proprietario o possessore del bosco che non compia i lavori di rinnovazione nel modo e nel termine stabiliti è soggetto alle sanzioni previste dagli artt. 24 e 26 del R.D.L. n. 3267/1923.

TAGLIO E ALLESTIMENTO DEI PRODOTTI BOSCHIVI PRINCIPALI

art. 10 - Epoca di esecuzione dei tagli nei boschi di alto fusto.

E' consentito in qualsiasi stagione dell'anno il taglio di utilizzazione nei boschi di alto fusto, previa comunicazione scritta, ai sensi degli artt. 3 e 42, da inoltrare all' Ente delegato.

In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permessi nei boschi di alto fusto le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei limiti di cui all'art. 43 del presente corpo normativo.

Le utilizzazioni boschive dovranno comunque avvenire nel rispetto delle norme previste dalla L. n. 47/1975 in materia di prevenzione degli incendi boschivi.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923, considerando come danno il valore del materiale utilizzato in tempo di divieto e, in quanto applicabile, ai termini dell'art. 11 della L. n. 47/1975.

art. 11 - Epoca di esecuzione dei tagli di utilizzazione dei boschi cedui semplici, composti e a sterzo.

Per i boschi cedui, il periodo di esecuzione dei tagli è regolato come segue:

- cedui semplici di faggio e misti con prevalenza di faggio: dal 16 settembre al 15 maggio;
- cedui semplici di altre latifoglie: dal 1 ottobre al 15 aprile.

Qualora ricorrano circostanze meteorologiche particolari l'Ente delegato competente per territorio può anticipare o posticipare la durata di detti periodi per un massimo di trenta giorni.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923, considerando come danno il valore del materiale utilizzato in tempo di divieto.

art. 12 - Epoca di esecuzione dei tagli di conversione dei boschi cedui.

Prevvia comunicazione scritta, di cui all' art. 3, da inoltrare all' Ente delegato, sono consentiti, in qualsiasi stagione dell'anno, i tagli di conversione nei boschi cedui per il loro avviamento all'alto fusto, nel rispetto delle norme previste dalla L. n. 47/1975 in materia di prevenzione degli incendi boschivi.

Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 11 della L. n. 47/1975.

art. 13 - Modalità dei tagli.

Il taglio di utilizzazione dei cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata. La superficie di taglio dovrà essere inclinata e risultare in prossimità del colletto.

Quando le piante da abbattere possono, con la loro caduta, produrre grave danno alle altre piante ed al novellame sottostante, è prescritto l'uso delle funi (o altri mezzi) per regolare l'atterramento ed, occorrendo, il taglio anticipato dei rami e del cimale.

All'atto dell'utilizzazione del bosco dovranno essere rilasciate altresì, per quanto compatibile con la forma di governo, le piante nate da seme, di qualunque dimensione, appartenenti alla flora autoctona, con particolare riferimento alle specie secondarie.

Per il taglio dei boschi nelle zone di importanza militare si osservano le disposizioni del R.D.L. n. 1122/1924.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della L. n. 950/1967, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923.

art. 14 - Limitazione all'estensione dei tagli.

Allo scopo di evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923 e di conseguire le finalità di cui all'art. 1 della L.R. n. 30/1981, sono di norma vietati i tagli di utilizzazione che, da soli o in contiguità con aree denudate per varie cause, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni per i cedui e nei precedenti 10 anni per le fustaie, lascino scoperta una superficie accorpata, anche appartenente a proprietà diverse, superiore a 6 ha per i cedui ed a 2 ha per le fustaie.

La contiguità non può considerarsi interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza inferiore a 100 m.

La presente norma non si applica ai cedui a sterzo, composti e alle fustaie trattate a tagli saltuari.

Nei cedui, l'Ente delegato competente per territorio può autorizzare tagli su superfici maggiori e per intervalli di tempo diversi da quelli previsti nel primo comma, quando sia accertabile, anche tramite apposito progetto di utilizzazione, che non sussistono controindicazioni rispetto alle finalità generali del R.D.L. n. 3267/1923 e della L.R. n. 30/1981.

Nelle fustaie i tagli su superfici maggiori sono soggetti alle norme di cui al successivo art. 42.

Nei boschi governati ad alto fusto ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela di caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal n. 1 del Piano Territoriale Paesistico Regionale è vietato il trattamento a taglio raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.

Valgono, inoltre, le altre disposizioni del precedente primo comma.

Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923 commisurando l'entità della sanzione al valore del materiale utilizzato derivante dalla superficie eccedente quella consentita.

art. 15 - Norme di gestione delle "aree forestali" in situazioni ambientali particolari.

Nelle aree forestali situate oltre i 1500 m s.l.m. o aventi una pendenza superiore al 100% e nelle frane attive e recenti, è favorita l'evoluzione naturale della vegetazione. Nelle perimetrazioni degli abitati da consolidare ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n.445 e dell'art. 29 - punto 2 - delle Norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale, devono essere inoltre rispettate le specifiche norme di settore definite nell'ambito delle perimetrazioni stesse.

Nei soprassuoli boschivi che si trovino nelle predette situazioni ambientali può essere autorizzato, da parte dell'Ente delegato competente per territorio, il governo a fustaia trattata a taglio saltuario, nonché il governo a ceduo composto e semplice trattato a sterzo.

In ogni caso le utilizzazioni devono essere autorizzate in base ad uno specifico progetto redatto da Tecnico forestale abilitato che contenga almeno i seguenti elementi:

- conformità con la pianificazione territoriale vigente;
- ubicazione delle particelle da utilizzare, su C.T.R. in scala 1:5.000 - 1:10.000, superficie del bosco e della tagliata prevista, riferimenti catastali;
- indicazione delle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, la forma di governo e trattamento in atto, i principali caratteri dendroauxometrici, l'età ed il grado di copertura media del soprassuolo;
- definizione dei criteri tecnici secondo i quali si intende intervenire, indicando, in particolare, la stima della massa legnosa al taglio e di quella residua, e le modalità di esbosco che si intende adottare;
- individuazione delle forme di governo e di trattamento che si intende adottare in prospettiva.

Sono altresì consentite altre forme di trattamento e di governo qualora previste e prescritte da piano economico (o d'assestamento forestale) debitamente approvato (art. 10 della L.R. n. 30/1981).

Per ovviare a condizioni di dissesto idrogeologico, determinate da eventi particolari, l' Ente delegato può promuovere o autorizzare, sulla base della presentazione di un progetto specifico, altre forme di intervento.

Le infrazioni sono punite ai termini degli artt.24 e 26 del R.D.L. n. 3267/1923, commisurando la sanzione al valore del materiale utilizzato in mancanza di autorizzazione, con modalità diverse da quelle progettate e autorizzate e/o oltre la superficie consentita.

art. 16 - Norme dei tagli dei boschi da seme.

Gli interventi colturali e le utilizzazioni nei boschi iscritti nel Libro regionale dei boschi da seme sono eseguiti sulla base dello specifico piano di coltura e conservazione predisposto a cura delle strutture operative della Regione e/o del Corpo Forestale dello Stato, in accordo con l' Ente delegato competente per territorio.

Le infrazioni sono punite con le sanzioni previste dall'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923.

art. 17 - Salvaguardia di esemplari arborei a scopo selvicolturale.

Al fine di avere indicazioni utili per la selvicoltura, sia nei cedui che nelle fustaie, al momento del taglio, è obbligatorio rilasciare, ogni due ettari di superficie, un esemplare scelto tra le piante da seme, o, in mancanza, tra i polloni migliori e più sviluppati.

Tale disposizione è applicata a tutte le proprietà boschive accorpate di superficie superiore ai 2 ha.

Per quanto concerne la scelta della specie, si dovranno privilegiare quelle autoctone e quelle più rare presenti nel soprassuolo di riferimento.

L'esemplare arboreo, individuato e contrassegnato a cura dell'Ente delegato competente per territorio non potrà più essere utilizzato e, una volta morto, si dovrà provvedere ad individuare ed a contrassegnare un'altra pianta da salvaguardare nel tempo.

Le infrazioni sono punite con le sanzioni previste dall'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923.

art. 18 - Potatura.

La potatura e la spalatura dei rami vivi sono consentite soltanto dal 1 ottobre al 15 aprile e sul terzo inferiore dell'altezza delle piante.

La potatura e la spalatura dei rami secchi sono consentite in qualsiasi stagione dell'anno.

Sono parimenti consentite, in qualsiasi stagione dell'anno, la potatura e la spalatura per ragioni fitosanitarie e di difesa contro gli incendi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal successivo art. 40.

La potatura deve essere fatta rasente il tronco ed in maniera da non danneggiare la corteccia.

Per i castagneti da frutto valgono le norme di cui ai successivi artt. 52 e 53.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della L. n. 950/1967, oppure, qualora si verifichi il totale deperimento delle piante, la sanzione di cui all'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923 e all'art. 45 del R.D.L. n. 1126/1926.

art. 19 - Allestimento e sgombero delle tagliate.

L'allestimento dei prodotti del taglio e il loro sgombero dai boschi deve compiersi il più prontamente possibile ed in modo da non danneggiare il suolo, il soprassuolo ed in particolare il novellame.

Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse allo scopo destinati, entro il termine consentito per il taglio di cui agli artt. 11 e 12 e relative deroghe e comunque non oltre i trenta giorni dal termine predetto o dal termine dei lavori.

I residui di lavorazione, sia nelle fustaie che nei cedui, possono essere lasciati sull'area di caduta o concentrati negli spazi liberi dal novellame, avendo sempre cura di evitare eccessivi accumuli di materiale e di non arrecare danni alla rinnovazione.

Al fine di ridurre il pericolo di incendi boschivi è sempre obbligatorio l'allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione nelle aree laterali alla viabilità e alle cesse antincendio per una fascia di terreno non inferiore alla larghezza di 15 m.

E' parimenti sempre obbligatorio l'allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione dall'alveo dei corsi d'acqua, da strade, piste, mulattiere, sentieri e cesse antincendio.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della L. n. 950/1967 e, quando ne sia seguito danno, anche la sanzione prevista dall'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923.

art. 20 - Esbosco dei prodotti.

Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea e per fluitazione, l'esbosco dei prodotti deve farsi per strade, piste, mulattiere, condotti e canali di avvallamento già esistenti o approntati (risine), evitando il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione.

Il rotolamento e lo strascico sono permessi soltanto dal luogo ove la pianta viene atterrata alla strada, pista, mulattiera, condotto o canale più vicini o all'aia dove si farà la carbonizzazione, osservando le ulteriori prescrizioni che all'uopo dovesse imporre l'Ente delegato competente per territorio.

L' avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canali e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestale ed il trascinamento a strascico lungo le strade aperte al transito ordinario sono proibiti; l' Ente delegato, su domanda dell' interessato, può rilasciare, in via eccezionale, volta per volta, specifico nulla osta, sentito il parere della proprietà interessata.

Il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali in bosco lungo tracciati o varchi naturali, che non comporti danni al soprassuolo o movimenti di terra, è di norma consentito per le operazioni di concentramento ed esbosco, fatti salvi specifici divieti o limitazioni imposti dall' Ente delegato per particolari situazioni (rinnovazione in atto, possibile costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi, ecc.), che si accertassero anche nel corso dei lavori.

La manutenzione ed il ripristino, che non comportino movimento di terreno, di strade, piste e relativi piazzali, mulattiere e sentieri pedonali, condotti o canali e l'installazione di impianti a fune possono essere effettuati previa comunicazione all'Ente delegato competente per territorio, il quale può vietare l'uso dei condotti e canali di avvallamento del legname già esistenti, qualora ciò possa dar luogo ad erosione, frane, smottamenti o danni gravi al soprassuolo boschivo; l'Ente delegato può altresì imporre che le piante abbattute siano sramate in loco al fine di ridurre i danni da strascico.

L'apertura e l'allargamento nonché la manutenzione ed il ripristino che comportino movimento di terreno di strade e piste forestali e mulattiere possono essere effettuati solamente previa autorizzazione ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 47/1978 e, laddove esistenti, nel rispetto delle previsioni dei Piani economici vigenti (art. 10 della L.R. n. 30/1981).

L' Ente delegato competente per territorio al fine di contenere fenomeni erosivi a carico delle scarpate può imporre l' inerbimento delle stesse o comunque la loro stabilizzazione attraverso interventi di ingegneria naturalistica.

Analogamente, l'Ente delegato, al fine di ridurre l'eventuale dissesto idrogeologico o fenomeni erosivi, può imporre il ripristino della vegetazione, mediante impianto artificiale, nei luoghi adibiti all'asportazione dei prodotti boschivi, qualora non si valuti opportuna la conservazione per le utilizzazioni future delle vie di esbosco e dei piazzali di deposito e di prima lavorazione aperti temporaneamente.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della L. n. 950/1967 e, quando ne sia seguito danno, anche la sanzione prevista dagli artt. 24 e 26 del R.D.L. n. 3267/1923.

art. 21 - Gru a cavo.

L'installazione di gru a cavo per l'esbosco dei prodotti forestali è soggetta ad autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dell'Ente delegato, sulla base di un progetto di utilizzazione contenente gli elementi previsti all'art. 15 e il tracciato della linea. L'autorizzazione non può essere concessa per una durata superiore a mesi sei; per periodi superiori è necessario chiedere una nuova autorizzazione.

Alla richiesta di autorizzazione il richiedente dovrà allegare, inoltre, l'assenso dei proprietari dei fondi interessati, qualora reperibili, le caratteristiche e la durata dell'impianto e copia del contratto di assicurazione per la responsabilità civile, valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto.

Qualora le linee superassero l'altezza di 20 m dal limite del terreno libero o dalla sommità delle chiome, è obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di palloni o di bandiere colorate.

Copia dell'autorizzazione del Sindaco, corredata di localizzazione dell'impianto su sezioni C.T.R. in scala 1:10.000 e di profilo dell'impianto in scala 1:500, dovrà essere inviata all'Ente delegato, al Coordinamento provinciale del C.F.S., al Comando della regione aerea ed all'Azienda autonoma di assistenza al volo competenti per territorio.

Nei soprassuoli boschivi i varchi necessari al passaggio delle linee potranno avere larghezza massima di 8 m; la spaziatura minima tra i varchi non sarà, di norma, inferiore a 70 m.

E' vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con strade o piste di servizio forestale, nonché di mulattiere e sentieri dovranno essere apposti in luoghi ben visibili cartelli monitori.

La contrassegnatura delle piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio è a carico dell'Ente delegato, il quale potrà rivalersi sull'utilizzatore richiedente per le spese sostenute.

art. 22 - Carbonizzazione.

Previo comunicazione scritta di cui all'art. 3 da inoltrare all'Ente delegato competente per territorio, è consentita la carbonizzazione, con qualsiasi sistema, nelle aie esistenti.

Le aie preesistenti, quando sia necessario per la pendenza e la natura del terreno, devono essere sostenute possibilmente con dei muri a secco, con zolle erbose o con palizzate di legname.

Nei boschi in cui il pericolo degli incendi è grave, l'Ente delegato competente per territorio può, soprattutto nei mesi siccitosi, imporre speciali ed opportune cautele per esercitare la carbonizzazione e può altresì inibirla ai sensi della L. n. 47/1975.

Durante la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da operai esperti al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.

Per le infrazioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 11 della L. n. 47/1975 e, qualora ne sia seguito danno, altresì la sanzione prevista dall'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923.

Qualora ricorrano le circostanze sarà inoltre presentata denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 423 e seguenti del Codice penale.

ESTRAZIONE E RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO

art. 23 - Resinazione.

La resinazione di norma è vietata.

Può essere attuata solo in seguito a specifica autorizzazione da parte dell'Ente delegato competente per territorio, il quale prescriverà le modalità ed i tempi di esecuzione.

I proprietari o possessori che intendono procedere alla resinazione delle piante, devono farne richiesta all'Ente delegato competente per territorio, indicando la località, la specie legnosa, la superficie del bosco o terreno in cui si trovano le piante da resinare ed il numero approssimativo di queste; devono inoltre precisare se intendono ricorrere a stimolanti chimici.

Per le inosservanze si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923.

art. 24 - Raccolta dello "strame", del terriccio e del cotico erboso nelle aree forestali.

La raccolta dello "strame" (lettiera) e l'asportazione del terriccio e del cotico erboso nelle aree forestali sono vietate e ne è esclusa ogni forma di commercio.

E' consentita la raccolta della lettiera esclusivamente per limitate necessità interne all' azienda agricola.

E' consentita, altresì, l'asportazione del terriccio di castagno all'interno delle ceppaie da parte del proprietario o degli aventi diritto, esclusivamente per limitate necessità interne all' azienda agricola.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923.

art. 25 - Raccolta dell'erba, taglio o estirpazione del cespugliame nelle aree forestali.

Sono vietati nelle aree forestali il taglio o l'estirpazione degli arbusti, ad eccezione di rovi, vitalbe e felci.

Lo sfalcio e la raccolta dell' erba sono consentiti esclusivamente per scopi interni all' azienda agricola, a condizione di evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione forestale.

Tali pratiche sono consentite per motivi colturali nei castagneti da frutto, nei rimboschimenti e negli impianti per l' arboricoltura da legno.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923, qualora siano stati causati danni.

art. 26 - Raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi.

La raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi è consentita ai proprietari ed agli aventi diritto, in quantità e secondo modalità tali da non compromettere la rinnovazione del bosco o danneggiarlo altrimenti.

La raccolta dei semi e dei frutti forestali nei boschi iscritti ai Libri nazionale e regionale dei boschi da seme deve essere effettuata in conformità al relativo disciplinare di gestione (piano di coltura e conservazione) e con il rispetto delle normative di cui alla L. n. 269/1973 e successivi DD.MM., fatta salva la delega alle Regioni di cui all' art. 69 del D.P.R. n. 616/1977 e successive leggi regionali in materia.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923.

Per la disciplina della produzione e del commercio delle sementi da rimboschimento si osserva il disposto della L. n. 269/1973 e successive leggi regionali in materia.

art. 27 - Alberi di Natale.

Le piante, i cimali e/o i rami (raccolti in fascina) di qualsiasi provenienza, destinati al commercio come alberi o decorazioni di Natale debbono essere accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegno rilasciati dall'Ente delegato competente per territorio, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o sfolli legittimi.

L'impianto di conifere, destinate alla produzione di alberi di Natale, in terreno non boscato sottoposto a vincolo idrogeologico non modifica lo stato colturale del terreno stesso con riguardo alle vigenti disposizioni di legge forestale, sempreché il proprietario, prima della piantagione, ne faccia all'Ente delegato competente per territorio, specifica comunicazione scritta e corredata dall'estratto di mappa, nel quale siano chiaramente indicate le particelle catastali destinate alla piantagione.

La mancata segnalazione dell'impianto eseguito nei terreni vincolati impone l'obbligo di considerare lo stesso impianto come un rimboschimento a tutti gli effetti.

La produzione e la commercializzazione di alberi di Natale sono comunque soggette anche alle disposizioni dettate dalla L.R. n. 34/1982.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della L. n. 950/1967, per ciascuna pianta, cimale o fascina di rami mancanti del contrassegno o permesso e, qualora ne ricorrano le circostanze, quelle previste dagli artt. 24 e 26 del R.D.L. n. 3267/1923.

art. 28 - Salvaguardia della flora regionale e raccolta dei prodotti non legnosi nelle aree forestali e nei terreni saldi (prodotti del sottobosco).

Le utilizzazioni dei boschi e la realizzazione di qualsiasi altro intervento, nelle aree forestali e nei terreni saldi, dovranno avvenire in modo tale da non arrecare danno diretto o indiretto, attraverso l'alterazione dei luoghi, alla flora spontanea protetta ai sensi della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.

La raccolta dei prodotti non legnosi nelle aree forestali (prodotti del sottobosco), compresi funghi e tartufi, dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme previste dalla L.R. n. 2/1977 e successive modifiche, dalla L.R. n. 24/1991 ed in modo tale da non arrecare danno alle aree forestali, alla rinnovazione del bosco nonché alla flora protetta.

PASCOLO NELLE AREE FORESTALI

art. 29 - Esercizio del pascolo nelle aree forestali.

In applicazione dell'art. 9 del R.D.L. n. 3267/1923 e salvo il disposto dell'art. 31 del presente corpo normativo si prescrive che:

1) nei boschi coetanei (cedui e fustaie), il pascolo del bestiame suino ed ovino è vietato prima che i polloni ed il novellame abbiano raggiunto l'altezza di 2,5 m, mentre per il pascolo del bestiame bovino ed equino l'altezza raggiunta dalla rinnovazione deve essere almeno di 4 m;

2) nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo, che sono in continua rinnovazione, il pascolo è vietato;

3) nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi con copertura inferiore al 40% o deperienti, il pascolo di ogni tipo di bestiame è vietato fino a quando non si ripristinano le condizioni di densità e di struttura ottimali in relazione alle condizioni ecologiche del luogo; verificato il ripristino della "situazione normale", previa specifica richiesta, il pascolo può essere consentito dall'Ente delegato competente per territorio, che emanerà anche le prescrizioni del caso;

4) nelle aree forestali in situazioni ambientali particolari di cui all'art. 15 il pascolo di ogni tipo di bestiame è vietato;

5) chiunque intenda esercitare il pascolo di qualunque tipo di bestiame (compresa la selvaggina ungulata) all'interno di recinti situati nelle aree forestali, dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Ente delegato competente per territorio, con l'indicazione del numero dei capi, del tipo di bestiame e della superficie interessata; l'Ente delegato competente per territorio, entro 45 giorni, dovrà esprimersi nel merito, ferma restando la facoltà di prescrivere l'attuazione di misure gestionali diverse e, al limite, di fare sospendere l'attività già autorizzata, qualora si verificano danni al suolo ed al soprassuolo.

Per particolari esigenze di carattere ambientale o selvicolturale il pascolo nelle aree forestali può essere vietato o limitato dall'Ente delegato competente per territorio.

art. 30 - Divieto di transito nelle aree forestali chiuse al pascolo e nei vivai forestali.

Nelle aree forestali chiuse al pascolo, anche se di proprietà, e nei vivai forestali è vietato immettere o far transitare animali.

Nelle predette aree è consentito il transito degli equini solo lungo la viabilità esistente, per motivi di lavoro o turismo, purché montati o condotti.

art. 31 - Pascolo delle capre.

In applicazione dell'art. 9 del R.D.L. n. 3267/1923, per il pascolo delle capre si devono osservare le seguenti prescrizioni:

1) è vietato nelle aree forestali;

2) gli Enti delegati competenti per territorio possono eccezionalmente autorizzare il pascolo predetto, escluse in ogni caso le aree forestali di cui all'art. 15 del presente corpo di norme, i boschi in rinnovazione e quelli di cui al punto 3) del precedente art. 29;

3) nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa, le capre devono essere avviate direttamente al pascolo lungo i percorsi stabiliti;

4) colui che immette le capre al pascolo nei terreni comunali, deve ottenere la licenza dal Sindaco, dalla quale deve risultare il numero delle capre e l'indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il pascolo.

art. 32 - Infrazioni ai divieti di pascolo.

Per le infrazioni ai divieti stabiliti dai precedenti artt. 29, 30 e 31 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1 della L. n. 950/1967.

Nel caso di danno al soprassuolo, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, si applica l'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923.

TUTELA DAGLI INCENDI, DAL VENTO E DA ALTRE AVVERSITA' METEORICHE

art. 33 - Cautele per l'accensione del fuoco e la prevenzione degli incendi nelle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi.

E' vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni; durante il periodo dichiarato di grave pericolosità ai sensi della L. n. 47/1975, tale distanza è elevata a 200 m. E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali e nei terreni di cui sopra. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele negli spazi vuoti - previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili - il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

E' consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno dei predetti aree e terreni, con le modalità di cui al comma precedente; alle stesse condizioni essa è consentita, inoltre, su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo e debitamente segnalate a cura dell'Ente delegato competente per territorio.

Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi è permesso l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali dandone preventivo avviso, entro le precedenti quarantotto ore, al locale Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua venga circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco; comunque si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento ed in giornate particolarmente umide; l'abbruciamento è vietato durante il periodo dichiarato di grave pericolosità.

Nei casi di cui ai commi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.

Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità ai sensi della L. n. 47/1975, nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

E' parimenti vietato l'abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo di pulizia.

L'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 100 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi, elevati a 200 m in periodo dichiarato di grave pericolosità.

All'interno delle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi, o a meno di 100 m da essi, non è permesso, senza autorizzazione dell'Ente delegato in materia forestale, realizzare discariche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.

Nell'eventuale autorizzazione devono essere prescritte le cautele per evitare tale pericolo.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967, quella di cui all'art. 11 della L. n. 47/1975, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923, quando si siano verificati danni al bosco.

Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del Codice penale, viene inoltrata immediata informativa all'Autorità giudiziaria.

art. 34 - Controfuoco.

E' consentito l'uso del controfuoco nelle aree forestali per combattere gli incendi, anche durante lo stato dichiarato di grave pericolosità ai sensi della L. n. 47/1975.

La pratica del controfuoco nello spegnimento degli incendi boschivi, ove è necessario e possibile, è adottata dal Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, previa consultazione con tutte le autorità coordinate nell'opera di spegnimento.

Il mancato rispetto delle procedure sopra riportate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla L. n. 950/1967, con le modifiche e le integrazioni di cui alla L. n. 47/1975.

art. 35 - Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi.

Gli Enti di gestione delle linee ferroviarie, le Società di gestione delle autostrade, le Aziende di gestione o proprietarie di strade, le Amministrazioni provinciali e comunali ed i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti a mantenere sgombre da residui vegetali secchi e da rifiuti le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza confinanti con le aree forestali. Tali pratiche escludono l'uso del fuoco.

Da qualsiasi strada o linea ferroviaria confinante con aree forestali e altri terreni coperti da vegetazione è vietato gettare mozziconi di sigarette e fiammiferi.

Al solo scopo di prevenzione degli incendi boschivi, durante il periodo dichiarato di massima pericolosità, è vietato effettuare manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali.

Il Corpo Forestale dello Stato può vietare le manifestazioni anche al di fuori di tale periodo, ricorrendone la necessità.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967 e successive modifiche ed integrazioni previste dalla L. n. 47/1975.

Qualora si verificassero danni si applicano le sanzioni previste dell'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923.

Qualora si ravvisino gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del Codice Penale, viene inoltrata immediata informativa all'Autorità Giudiziaria.

art. 36 - Obbligo di segnalazione degli incendi.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci un'area forestale è tenuto a dare l'allarme al Corpo Forestale dello Stato presso la sede territorialmente più vicina o ritenuta più funzionale ai fini del pronto intervento o al Comune, o agli organi di Polizia od ai Vigili del Fuoco, o all'Ente delegato competente per territorio, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Per l'inosservanza di quanto sopra stabilito si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967 e successive modifiche ed integrazioni previste dalla L. n. 47/1975.

art. 37 - Intervento delle persone per lo spegnimento degli incendi boschivi.

Il proprietario o il possessore del terreno sul quale si sviluppa un incendio è sempre tenuto ad intervenire immediatamente, con le attrezzature in proprio possesso, e partecipare alle operazioni di spegnimento, fino al loro compimento.

Alle operazioni di spegnimento degli incendi provvedono, oltre al Corpo Forestale dello Stato ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le squadre organizzate dai Comuni, dagli Enti delegati competenti per territorio, dalle Associazioni per la protezione della natura e dalle Cooperative forestali, ai sensi della L. n. 47/1975.

Alle medesime operazioni di spegnimento partecipano le persone che, a norma dell'art. 33 del R.D.L. n. 3267/1923, richiamato dall'art. 7 della L. n. 47/1975, sono chiamate a prestare la propria opera.

Spento l'incendio, il luogo dove esso è avvenuto deve essere sorvegliato dal proprietario e/o da coloro i quali hanno provveduto alle opere di spegnimento, per il tempo necessario ad eliminare ogni pericolo di riaccensione.

L'inosservanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 38 - Norme per le aree forestali danneggiate dal fuoco, dal vento e da altre avversità.

Nelle aree forestali percorse dal fuoco o danneggiate da altre avversità, a chiunque appartenenti, sono vietati il cambiamento di qualità di coltura, l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo e, per almeno 5 anni, il pascolo di qualsiasi tipo di bestiame; trascorso tale periodo il pascolo sarà consentito quando si saranno ricostituite le condizioni prescritte nel Paragrafo f).

Nelle aree forestali percorse dal fuoco o danneggiate da altre avversità, l'Ente delegato competente per territorio prescriverà le modalità di intervento finalizzate al ripristino ambientale e funzionale del soprassuolo vegetale. Il proprietario o possessore è tenuto ad osservare tali prescrizioni.

Nei boschi di proprietà di Enti pubblici e morali e comunque gravati di uso civico di legnatico, il ricavato dell'eventuale vendita della legna ottenuta dagli interventi di ripristino deve essere reimpiegato per la ricostituzione del bosco.

Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato ed il taglio dei fusti troncati.

Laddove siano individuate località in cui si verifichino con maggior frequenza danni causati da avversità meteoriche (gelicidio, "neve pesante o bagnata", vento, gelate, ecc.), gli Enti delegati competenti per territorio possono stabilire forme di utilizzazione più prudenziali e prescrivere relative norme più restrittive, volte alla tutela di soprassuoli boschivi oggettivamente individuati e cartografati, soprattutto in riferimento alle forme di governo e trattamento e, nel caso dei cedui semplici, circa il numero delle matricine da rilasciare e la dimensione diametrica del loro fusto.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui al R.D.L. n. 3267/1923, alla L. n. 950/1967, nonché quelle previste dalla L. n. 47/1975 e successive modifiche ed integrazioni, salvo l'applicazione del successivo art. 41.

TUTELA FITOSANITARIA

art. 39 - Norme di prevenzione.

Allo scopo di contenere eventuali attacchi parassitari di insetti scolitidi, la Regione può prescrivere lo scortecciamento immediato dei fusti utilizzati.

Allo scopo di preservare i boschi dall'invasione di parassiti, è vietato distruggere, danneggiare o asportare le popolazioni ed i nidi del gruppo *Formica rufa*.

La distruzione, il danneggiamento o l'asportazione dei predetti nidi sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967.

art. 40 - Lotta antiparassitaria.

Quando in un bosco si sviluppa un'infestazione di parassiti, il proprietario o possessore è obbligato a darne senza indugio notizia alla Regione e/o alle strutture locali del Corpo Forestale dello Stato.

Allo scopo di contenere l'attacco parassitario la Regione può ordinare in qualsiasi epoca dell'anno il taglio e l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, o altri interventi ritenuti necessari.

Il proprietario o possessore del bosco è tenuto altresì ad attuare gli interventi di lotta antiparassitari ritenuti necessari dalla Regione ed a permetterne l'esecuzione da parte delle strutture competenti.

Per la realizzazione di quanto previsto dal presente articolo la Regione si avvale operativamente delle locali strutture del Corpo Forestale dello Stato.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della L. n. 950/1967, per pianta o ceppaia e, nel caso si verifichino danni, anche ai sensi dell'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923, oltre all'eventuale applicazione dell'art. 500 del Codice Penale.

RICOSTITUZIONE BOSCHIVA

art. 41 - Ripristino dei boschi distrutti o danneggiati.

Alla ricostituzione dei boschi totalmente o parzialmente distrutti dal fuoco, dal vento, da parassiti o da altre avversità, concorre l'Ente delegato competente per territorio, nell'ambito della pianificazione e programmazione degli interventi forestali, con eventuale azione di rivalsa nei confronti dei responsabili dell'evento.

Per la ricostituzione dei boschi danneggiati per cause imputabili ad errata o mancata gestione, l'Ente delegato competente per territorio emana specifiche prescrizioni. Il proprietario o possessore è tenuto ad attuare gli interventi in esse previsti. In caso di inadempienza, può provvedere l'Ente delegato competente per territorio con azione di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della L. n. 950/1967, ad ara o sua frazione.

CAPO II - NORME PER I BOSCHI D'ALTO FUSTO

art. 42 - Norme generali.

Chi intende compiere tagli di utilizzazione di ampiezza inferiore a 2 ha nei boschi d' alto fusto deve darne comunicazione scritta all' Ente delegato, con un anticipo di almeno 30 giorni dall' inizio del taglio, specificandone l' ubicazione.

Chi intende compiere tagli di utilizzazione di ampiezza superiore a 2 ha nei boschi di alto fusto, secondo le norme stabilite dal precedente art. 14 e dai successivi articoli del presente Capo II, deve chiedere preventiva autorizzazione all'Ente delegato competente per territorio, almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dei tagli.

Le utilizzazioni di cui al precedente secondo comma devono essere autorizzate in base ad uno specifico progetto, redatto da Tecnico forestale abilitato, che contenga almeno i seguenti elementi:

- conformità con la pianificazione territoriale vigente;
- ubicazione delle particelle da utilizzare, su C.T.R. in scala 1:5.000 - 1:10.000, superficie del bosco e della tagliata prevista, riferimenti catastali;
- indicazione delle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, la forma di governo e trattamento in atto, i principali caratteri dendroauxometrici, l'età ed il grado medio di copertura del soprassuolo;
- criteri tecnici secondo i quali si intende intervenire, indicando, in particolare, la stima della massa legnosa che cade al taglio e di quella residua, e le modalità di esbosco che si intende adottare;
- forme di governo e di trattamento che si intende adottare in prospettiva.

Nel caso di fustaie coetanee trattate a tagli successivi e di fustaie disetanee, i tagli rispettivamente di sementazione e di curazione potranno eseguirsi solamente previa scelta delle piante ("martellata") a cura dell'Ente delegato competente per territorio.

Qualora le norme impartite contestualmente all'autorizzazione non vengano rispettate, l'Ente delegato competente per territorio può far sospendere il taglio.

La mancata comunicazione o richiesta di autorizzazione sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della L. n. 950/1967, salvo l'applicazione dell'art. 54 del presente corpo normativo.

art. 43 - Fustaie coetanee trattate a taglio raso o a tagli successivi. Tagli intercalari.

Nelle fustaie coetanee, sia trattate a taglio raso, che a tagli successivi, sono consentiti i tagli che eliminano le piante aduggiate, danneggiate, malformate e deperienti, previa comunicazione, ai sensi dell' art. 3, all' Ente delegato.

I diradamenti e gli eventuali tagli di preparazione devono compiersi in modo tale che le chiome delle piante superstiti restino fra loro distanziate come segue:

- 0,5 m per le fustaie pure di faggio, abete bianco, abete rosso e per quelle miste delle specie anzidette;
- 1 m per le fustaie pure e miste di tutte le altre specie.

Purché non si arrechi danno al bosco, è consentita, in qualsiasi momento, l'asportazione di piante secche e l'utilizzo di quelle stroncate da eventi calamitosi.

art. 44 - Fustaie coetanee trattate a taglio raso. Tagli definitivi.

Nelle fustaie coetanee, il taglio raso si effettua con il rispetto dei turni minimi stabiliti dal successivo art. 47 e secondo le modalità (estensione, forma delle tagliate e loro distribuzione nello spazio e nel tempo) che vengono stabilite caso per caso dall'Ente delegato competente per territorio, nel rispetto dei limiti stabiliti dai precedenti artt. 14 e 42.

art. 45 - Fustaie coetanee trattate a taglio raso. Eventuale rinnovazione artificiale obbligatoria.

Gli appezzamenti di bosco nei quali è eseguito il taglio raso debbono essere sgombrati ed anche rimboschiti, qualora non si verifichi la rinnovazione naturale.

L'Ente delegato competente per territorio ha la facoltà, qualora risulti improbabile la rinnovazione naturale, di imporre la rinnovazione artificiale nel momento in cui rilascia l'autorizzazione al taglio o successivamente se le condizioni ambientali non permettono la rinnovazione naturale.

Lo stesso Ente delegato oltre alle modalità predette può esigere dal proprietario, prima dell'utilizzazione, un congruo deposito, da effettuarsi in libretto postale di deposito o fideiussione bancaria, intestato al concessionario e vincolato all'Ente delegato per garantire la copertura delle spese da sostenersi per la rinnovazione artificiale del bosco stesso.

Se le modalità dettate non sono osservate il taglio può essere sospeso dall'Ente delegato competente per territorio, anche a deposito avvenuto.

Nel caso previsto dal terzo comma, il proprietario, all'atto della dichiarazione di ultimazione dell'intervento chiede la disponibilità della somma depositata. La stessa è resa dopo verifica dell'Ente delegato.

art. 46 - Fustaie coetanee trattate a "tagli successivi". Tagli di sementazione. Tagli secondari e di sgombero.

Nelle fustaie trattate a tagli successivi i tagli vengono eseguiti con criteri colturali tali da conservare e favorire la presenza della massima diversificazione possibile di composizione specifica. In queste fustaie dopo il taglio di sementazione, che deve avvenire almeno all'età del turno minimo previsto e che deve far salve le piante portasemi, deve comunque risultare una consistenza legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per ha:

- per i boschi di abeti	mc 250
- per i boschi misti di conifere e latifoglie	mc 250
- per i boschi di faggio	mc 220
- per i boschi di querce	mc 150
- per i boschi di pini	mc 150

I tagli di preparazione (eventuali) e di sementazione sono disciplinati dalle modalità tecnico-esecutive impartite dall'Ente delegato competente per territorio.

Il taglio di sgombero - preceduto o no da tagli secondari in conformità con l'andamento della rinnovazione - non può eseguirsi se non quando la rinnovazione stessa sia assicurata.

Dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'Ente delegato potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

art. 47 - Turni minimi per le fustaie coetanee.

Per le fustaie coetanee trattate a taglio raso ed a tagli successivi i turni minimi sono i seguenti:

- fustaie di faggio	anni 90
---------------------	---------

- fustaie di querce	anni 90
- fustaie miste di conifere e latifoglie	anni 90
- fustaie di abeti	anni 70
- fustaie di pini	anni 70
- fustaie di castagno	anni 60
- fustaie di douglasia	anni 50

Turni diversi potranno essere stabiliti, caso per caso, dall'Ente delegato competente per territorio, a causa di motivate scelte tecnico-gestionali.

art. 48 - Fustaie "transitorie".

Nelle fustaie "transitorie" gli interventi di qualsiasi tipo sono disciplinati dall'autorizzazione dell'Ente delegato competente per territorio che stabilisce specifiche prescrizioni caso per caso. Se esistente, deve essere rispettato quanto prescritto dal piano economico o dal piano di coltura e conservazione.

art. 49 - Fustaie disetanee.

Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta l'utilizzazione va eseguita con criteri essenzialmente colturali, favorendo la massima diversificazione di composizione specifica, osservando un periodo di curazione non inferiore a 12 anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non al di sotto di 160 mc/ha per tutti i tipi di bosco.

Il tasso di utilizzazione del bosco non deve comunque superare il 25% della massa presente.

Durante il periodo di curazione nessun taglio è ammesso salvo quanto è disposto agli artt. 38 e 40.

art. 50 - Fustaie irregolari.

I boschi con soprassuolo irregolare, ossia non decisamente coetanei né disetanei, vengono considerati, ai fini del taglio, come boschi disetanei, salvo espressa, diversa determinazione dell'Ente delegato competente per territorio, a richiesta scritta del proprietario.

art. 51 - Fustaie di castagno.

Il taglio delle piante di castagno è disciplinato oltre che dalle presenti prescrizioni, anche dalle disposizioni contenute nel R.D.L. n. 973/1931.

Nelle fustaie coetanee di castagno da legno, il turno minimo è di 60 anni.

Turni diversi potranno essere stabiliti, caso per caso, dall'Ente delegato competente per territorio, per motivate scelte tecnico-gestionali.

art. 52 - Castagneti da frutto.

Nei castagneti da frutto coltivati sono permessi:

- a) l'esecuzione di innesti;
- b) le potature di formazione e di produzione, nonché quelle connesse allo stato fitosanitario, queste ultime ammesse anche al di fuori del periodo di riposo vegetativo di cui agli artt. 11 e 18;
- c) la formazione di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti;
- d) il taglio delle erbe e degli arbusti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta dei frutti;

- e) l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante;
 - f) il concentramento e la bruciatura del materiale di risulta, obbligatori nel caso di parti di piante necrotizzate (seccate) da fitopatie (malattie delle piante), in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza in osservanza delle parti specifiche delle presenti prescrizioni (art. 33 e segg.).
- L'Ente delegato competente per territorio può dettare norme più restrittive ove se ne ravvisi l'opportunità.

art. 53 - Recupero di castagneti da frutto abbandonati e "conversione" di cedui castanili in castagneti da frutto.

In base ai propri strumenti di programmazione e pianificazione, gli Enti delegati autorizzano, su specifica richiesta corredata da relativo progetto, il recupero di soprassuoli castanili che tenga in attenta considerazione gli aspetti fitopatologici.

Sono permessi i seguenti interventi:

- a) Recupero di castagneti da frutto abbandonati, attraverso:
 - a1) taglio ed estirpazione delle ceppaie delle specie diverse dal castagno, sia arboree che arbustive, e rimodellamento morfologico del terreno;
 - a2) potature di recupero, compresa l' eventuale capitozzatura delle piante innestate nei periodi di riposo vegetativo definiti ai precedenti artt. 11 e 18;
 - a3) eliminazione dei castagni irrecuperabili, con eventuale estirpazione delle ceppaie e rimodellamento morfologico del terreno;
 - a4) salvaguardia, conservazione ed innesto delle piante di castagno nate da seme e/o integrazione attraverso piantagione nelle chiarie eventualmente prodottesi con gli interventi di recupero di cui ai precedenti punti a1) e a3), al fine di ripristinare un sesto di impianto più regolare possibile;
 - a5) concentramento e bruciatura del materiale di risulta, obbligatorio nel caso di parti di piante necrotizzate da fitopatie, da eseguirsi in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, in osservanza delle prescrizioni specifiche (artt. 33 e segg.);
 - a6)) eventuale ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti, nonché della viabilità di accesso.
- b) "Conversione" di cedui (castanili) in castagneti da frutto attraverso:
 - b1) taglio a raso totale di ringiovanimento del soprassuolo, da effettuarsi durante il periodo di cui all' art. 11, su superfici inferiori a 5.000 mq; superfici adiacenti, con la stessa limitazione areale, sono recuperabili negli anni successivi (recupero scalare);
 - b2) allontanamento, con eventuale sradicamento, delle piante arbustive ed arboree diverse dal castagno, con obbligo del rimodellamento morfologico del terreno;
 - b3) concentramento e bruciatura del materiale di risulta, obbligatorio nel caso di parti di piante necrotizzate da fitopatie, da eseguirsi in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, in osservanza delle prescrizioni specifiche (artt. 33 e segg.);
 - b4) eventuale formazione di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti;
 - b5) ripristino di un "sesto di impianto" più regolare possibile con eventuale impianto di esemplari di castagno nelle chiarie formatesi in seguito ai lavori di recupero;
 - b6) selezione e innesto delle piante nate da seme e dei polloni prescelti per costituire il soprassuolo definitivo;
 - b7) ripulitura periodica delle ceppaie dai polloni sovranumerari (riscoppio) durante tutto l' anno;

- b8) potatura di formazione, nel periodo di riposo vegetativo di cui agli artt. 11 e 18, e di difesa fitosanitaria, consentita durante tutto l' anno, delle piante e dei polloni innestati fino al raggiungimento di una chioma produttiva.

art. 54 - Penalità per irregolarità dei tagli.

Relativamente agli articoli del presente Capo II per le infrazioni si applicano le sanzioni previste dall'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923 (salvo il compimento dei lavori di ripristino in base all'art. 25 del medesimo R.D.L. n. 3267/1923), dalla L. n. 950/1967 e dal R.D.L. n. 973/1931.

CAPO III - NORME PER I BOSCHI CEDUI

Paragrafo m)

art. 55 - Cedui semplici - Riserva di matricine.

Il taglio dei boschi cedui deve essere eseguito in modo da riservare un numero di matricine per ettaro definito in rapporto alle specie presenti ed alla pendenza media prevalente nella particella (catastale o forestale) o parte di essa, da utilizzare.

Si suggerisce il rilascio di un numero di matricine ad ettaro calcolato moltiplicando il valore della pendenza per il fattore 2 (p.e. pendenza 36% - numero matricine 72).

Il numero minimo di matricine da rilasciare non può, comunque, essere inferiore ai valori riportati nella tabella che segue. Non può essere in nessun caso diminuito, ma può essere aumentato dall'Ente delegato competente per territorio in aree oggettivamente individuate in base agli strumenti di pianificazione.

<u>Classi di pendenza media</u>		
N° minimo di matricine/ha	< 100%	> 100%
prevalenza di faggio e carpino	100	v. art. 15
prevalenza di specie quercine	70	v. art. 15
prevalenza di castagno	40	v. art. 15

Le matricine debbono essere scelte tra le piante da seme o, in mancanza, tra i polloni migliori e più sviluppati e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, in rapporto alla loro resistenza all'isolamento, con preferenza per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.

Le matricine devono avere un diametro minimo di 15 cm misurato ad un'altezza dal suolo di 1,30 m.

Il taglio di utilizzazione del ceduo è possibile qualora vengano raggiunte le predette condizioni e soddisfatte anche le prescrizioni dell'art. 57.

Le matricine devono essere scelte in modo da assicurare la massima diversificazione specifica possibile, in particolare nei boschi di carpino e di faggio, con esclusione delle specie alloctone.

Nei boschi misti le matricine debbono essere scelte in modo proporzionale rispetto alla composizione per specie del popolamento, escludendo dal conto l'eventuale presenza di specie alloctone.

Le matricine vanno tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo e contestualmente alla utilizzazione del ceduo.

Qualora le esigenze della rinnovazione lo richiedano, l'Ente delegato competente per territorio può imporre il rinvio del taglio delle matricine ad un turno successivo nonché prescrivere la riceppatura o la tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti ed il taglio dei polloni sottoposti.

Nei boschi in situazioni ambientali particolari di cui all'art. 15, non è ammessa l'utilizzazione a ceduo semplice.

art. 56 - Cedui coniferati.

Quando nel bosco ceduo vi siano conifere, il taglio, qualora interessi una superficie maggiore a 2 ha, deve essere autorizzato dall'Ente delegato competente per territorio, che ne prescrive, caso per caso, le modalità, perseguendo, nel rispetto della finalità di tutela idrogeologica, anche la salvaguardia e la diffusione delle specie e provenienze autoctone.

art. 57 - Turno minimo dei cedui semplici.

Per i boschi cedui puri il turno dei tagli non può essere inferiore:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| - per il faggio | ad anni 28 |
| - per le querce ed il carpino | ad anni 20 |
| - per il castagno | ad anni 10 |
| - per l'ontano, la robinia, il salice | ad anni 8 |

Per i cedui misti sono da osservare i turni minimi previsti per la specie predominante.

Ogni decisione in deroga alle prescrizioni sopracitate è demandata all'Ente delegato competente per territorio.

art. 58 - Cedui a sterzo.

Per i cedui trattati a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni più vecchi e sviluppati hanno raggiunto l'età di 30 anni ed il diametro risulta superiore a 10 cm, misurato a 1,30 m dal suolo, fermo restando che il taglio deve correttamente interessare tutte le classi diametriche.

Il periodo minimo di curazione è di 10 anni.

Il taglio non può comunque interessare un numero di polloni superiore a un terzo di quelli vitali.

art. 59 - Utilizzazione dei cedui "invecchiati".

Nei boschi cedui semplici che non siano stati utilizzati per un periodo uguale o superiore a una volta e mezzo il turno minimo stabilito dalle presenti prescrizioni, è favorita la conversione all'alto fusto.

Per l'utilizzazione che riporti il ceduo ad una gestione ordinaria dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all'Ente delegato competente per territorio, il quale potrà consentire il taglio e ripristino a ceduo semplice oppure prescrivere la trasformazione a ceduo composto o la conversione all'alto fusto, previa istruttoria tecnica, sulla base di verificati parametri ecologico-stazionali ed in relazione agli strumenti di pianificazione vigenti.

Alla stessa norma sono soggetti i cedui a sterzo i cui polloni più vecchi abbiano raggiunto l'età di 36 anni.

In questi casi l'Ente delegato competente per territorio dovrà fornire adeguate prescrizioni e procedere all'eventuale individuazione delle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco.

art. 60 - Sfolli e taglio della frasca.

Nei boschi cedui sono vietati di norma la capitozzatura, la potatura e lo sfollo per la produzione della frasca.

Durante la stagione vegetativa precedente al taglio di utilizzazione dei cedui, sono consentiti la potatura e lo sveltamento per la produzione di frasca.

Tali operazioni restano in ogni caso escluse per le matricine ed i polloni destinati a divenire matricine.

L'Ente delegato competente per territorio può, su richiesta, autorizzare deroghe, prescrivendo specifiche modalità in funzione dello stato fisico vegetativo del bosco ceduo di cui trattasi.

art. 61 - Scortecciamento dei polloni da cortecciola.

La pratica dello scortecciamento è vietata.

art. 62 - Cedui composti.

Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici, di cui ai precedenti articoli, valgono anche per il taglio dei cedui composti, caratterizzati dall'esistenza di matricine di almeno 3 diverse classi di età.

Il numero delle matricine da riservare deve essere non inferiore a 160 per ettaro, di cui 80 dell'età del turno del ceduo e 80 ripartite fra le classi di età multiple del turno.

Il taglio di utilizzazione dovrà essere preceduto dall'individuazione delle matricine da rilasciare, a cura dell'Ente delegato competente per territorio.

Valgono, inoltre, in presenza di cedui composti "invecchiati", le norme del precedente art. 59, considerando la classe di età più giovane come ceduo semplice, fermo restando quanto previsto dall'art. 7.

art. 63 - Disposizioni e sanzioni amministrative relative ai boschi cedui.

Qualora non sussista, alla luce di quanto riportato nei precedenti articoli del Capo III, l'esigenza di richiedere specifica autorizzazione, gli interventi di ceduzione vanno comunque comunicati preventivamente, ai sensi dell'art. 3, all'Ente delegato.

Per le infrazioni alle disposizioni contenute negli articoli del presente Capo III si applicano le pene stabilite dall'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923, nonché dalla L. n. 950/1967, per quanto applicabili.

TITOLO II

Paragrafo n)

NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI E ARBUSTATI

art. 64 - Modalità di gestione.

Le aree arbustate, cespugliate e a macchia costituite in prevalenza da specie forestali, a giudizio dell'Ente delegato competente per territorio, possono essere equiparate ad ogni effetto ai boschi deteriorati di cui all'art. 41.

E' sempre vietato il taglio dei cespugli e degli arbusti siti nelle aree di cui al precedente art. 15, salvo nei casi previsti dagli artt. 52 e 53.

Chiunque intenda procedere all'eliminazione dei cespugli e degli arbusti negli altri ambiti territoriali deve ottenere preventiva autorizzazione dall'Ente delegato competente per territorio, che potrà prescrivere le modalità di esecuzione dei lavori oppure vietarli.

Qualora si reputi opportuno accelerare i processi di sviluppo della vegetazione, l' eventuale rimboschimento o rinfoltimento dovrà effettuarsi previo il taglio, che dovrà essere limitato allo stretto necessario, di rovi, vitalbe e felci, se e in quanto pregiudizievoli per l' impianto di specie forestali autoctone.

E' consentita, in qualsiasi periodo dell' anno, l'eliminazione delle piante di cui sopra, se pregiudizievoli dello sviluppo della rinnovazione forestale naturale o artificiale.

Il taglio dei cespugli e degli arbusti deve avvenire di norma nel periodo di riposo vegetativo.

Nelle aree arbustate, cespugliate e a macchia danneggiate da incendi l'esercizio del pascolo è vietato per cinque anni dall' evento.

art. 65 - Conservazione della flora spontanea.

Nelle aree forestali, di norma, sono vietate l'estirpazione e l'asportazione, anche parziale, di piante, salvo quanto previsto dall' art. 8.

Sono permesse, consenziente la proprietà, la raccolta e l'asportazione delle piante officinali a scopo commerciale, nonché delle piante appartenenti alla flora spontanea per scopi di studio.

Chi intende compiere tali pratiche deve richiedere autorizzazione all'Ente delegato competente per territorio, indicando il luogo e il periodo di tempo in cui opererà, le specie e le quantità delle piante che intende asportare.

L'Ente potrà autorizzare le suddette attività, dando prescrizioni specifiche, o vietarle.

Vanno comunque rispettati i divieti previsti in materia di protezione della flora spontanea protetta stabiliti dalla L.R. 24 gennaio 1977 n. 2 e successive modificazioni.

art. 66 - Sanzioni amministrative.

Le infrazioni agli articoli del presente Titolo II sono punite come segue.

La mancata richiesta di autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa prevista dall' art. 3 della L. n. 950/1967.

Per le altre infrazioni si applicano gli artt. 24 e 26 del R.D.L. n. 3267/1923 e, se del caso, l'art. n. 15 della L.R. n. 2/1977.

TITOLO III

Paragrafo o)

NORME PER I TERRENI PASCOLIVI

art. 67 - Modalità del pascolo.

Per l'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi si osservano le seguenti disposizioni:

1) salvo diversa, espressa autorizzazione dell'Ente delegato competente per territorio, il pascolo può essere esercitato nei terreni situati ad altitudine fino a 1000 m s.l.m. solo dal 15 maggio al 31 ottobre e ad altitudine superiore (ai 1000 m s.l.m.) dal 15 giugno al 15 settembre;

2) il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, non può esercitarsi che nei terreni liberi al pascolo appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché la proprietà contermini ed i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudende;

3) fuori del caso sopra indicato, il pascolo deve essere esercitato sotto la sorveglianza di personale idoneo;

4) i pascoli montani appartenenti agli Enti, devono essere utilizzati in conformità di apposite norme prescritte e approvate dalle Amministrazioni Provinciali, ai sensi dell'art. 135 del R.D.L. n. 3267/1923 e dell'art. 41 della L.R. n. 6/1984;

5) resta facoltà dell'Ente delegato competente per territorio di imporre, nei pascoli, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame, la durata del pascolo ed i turni di riposo; ciò vale anche per la selvaggina ungulata in luoghi recintati.

Le infrazioni alle disposizioni che precedono sono punite come segue:

a) quelle di cui ai punti 2) e 3), con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della L. n. 950/1967;

b) quelle di cui ai punti 1) e 4), con la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della L. n. 950/1967;

c) quelle di cui al punto 5) con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 135 del R.D.L. n. 3267/1923.

art. 68 - Pascoli deteriorati.

Nei pascoli deteriorati, a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico, l'Ente delegato competente per territorio può vietare il pascolo, oppure consentirlo in forma limitata indicando la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turni di riposo.

Parimenti, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la ripresa del manto vegetale, nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco è vietato l'esercizio del pascolo per un periodo non inferiore a cinque anni dall'evento.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1 della L. n. 950/1967.

art. 69 - Miglioramento dei pascoli.

Nei pascoli, i lavori di miglioramento, quali spietramento e successivo conguaglio del terreno, concimazione, suddivisione in comparti, sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o possessori.

In nessun caso è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco.

Le eventuali operazioni colturali (rottura superficiale del cotico erboso, trasemina, ecc.) e la realizzazione di opere per il drenaggio delle acque superficiali possono essere effettuate in seguito a

comunicazione fatta all'Ente delegato competente per territorio, il quale entro 30 gg. può imporre precise modalità per impedire danni alla conservazione del suolo e alle specie protette eventualmente presenti.

Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi, se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta.

Il proprietario o il consegnatario del pascolo è tenuto a realizzare sulla superficie dello stesso tutti gli accorgimenti necessari per la buona regimazione delle acque e per mantenere in piena efficienza la rete scolante (fossi di guardia, di scolo, ecc.).

Le infrazioni alle norme del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della L. n. 950/1967, fatta salva l'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art. 24 del R.D.L. n. 3267/1923, qualora gli interventi non siano chiaramente finalizzati al miglioramento del pascolo.

TITOLO IV

Paragrafo p)

NORME DI GESTIONE DELLE AREE FORESTALI E DEI TERRENI SALDI E PROCEDURE PER LA LORO TRASFORMAZIONE IN TERRENI SOTTOPOSTI A PERIODICA LAVORAZIONE.

art. 70 - Norme generali.

Nei terreni saldi ex coltivi dovranno essere mantenuti in piena efficienza i fossi di guardia perimetrali, di scolo esterni ed interni, nonché le eventuali cunette stradali proprie della preesistente sistemazione idraulico-agraria, al fine di non arrecare danno ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti; tale obbligo sussiste fino a che l'area interessata non assume le caratteristiche delle aree forestali in seguito alla evoluzione naturale o per intervento antropico.

Per la trasformazione dei terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione deve essere richiesta specifica autorizzazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 47/1978, agli Enti delegati ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 6/1984 (Amministrazioni provinciali, Circondario di Rimini, Assemblee di Comuni di Imola e Cesena), per i territori di rispettiva competenza; gli Enti delegati dovranno contestualmente emanare precise prescrizioni in merito.

Il taglio e l'estirpazione di alberi e arbusti eventualmente presenti sui terreni saldi sono di norma vietati. L'Ente delegato competente per territorio potrà eventualmente rilasciare specifica autorizzazione, stabilendo contestualmente le modalità dell'intervento.

Nei terreni saldi percorsi da incendi l'esercizio del pascolo è vietato per almeno cinque anni dall'evento.

art. 71 - Lavorazione del terreno per l'impianto di nuovi soprassuoli arborei.

La lavorazione per l'impianto di nuovi boschi e per l'arboricoltura da legno non è soggetta a preventiva autorizzazione, sempre che si eseguano buche, piazzette e gradoni senza dissodare andatamente il terreno: tale intervento è da comunicare preventivamente, ai sensi dell' art. 3.

L' Ente delegato competente per territorio valuta la congruità dell'intervento previsto, con facoltà di vietare lo stesso, se in contrasto rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

Fuori dai casi previsti dal precedente primo comma è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Ente competente, con le modalità di cui al secondo comma del precedente art. 70.

art. 72 - Sanzioni amministrative.

Le infrazioni agli articoli del presente Titolo IV sono punite come segue.

La mancata richiesta di autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa prevista dalla L. n. 950/1967.

Per le altre infrazioni si applicano gli artt. 24 e 26 del R.D.L. n. 3267/1923.

TITOLO V

Paragrafo q)

ARBORICOLTURA DA LEGNO

art. 73 - Norme per la gestione degli impianti per l'arboricoltura da legno.

Con riferimento alle definizioni presenti nell' allegato "A", gli impianti per l'arboricoltura da legno rientrano nelle aree agricole a media intensità colturale, comprensiva di lavorazioni periodiche del terreno. Tali impianti devono essere gestiti attraverso un piano economico o di gestione, ovvero di coltura e conservazione, approvati dagli Enti competenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 30/1981.

Al termine del ciclo produttivo o turno stabilito dai predetti piani, la superficie interessata dall'impianto può essere destinata ad altra coltura agraria, previa comunicazione all' Ente delegato, nel rispetto delle norme di cui al seguente Titolo VI e salvo il verificarsi della situazione descritta di seguito.

Il mancato rispetto delle determinazioni del piano di gestione o di coltura e conservazione, che porti ad una significativa riduzione dell'intensità colturale, accertata in base a puntuale istruttoria tecnica dell'Ente delegato competente per territorio, determina il passaggio del terreno investito da area agricola ad area forestale con le conseguenti implicazioni normative dovute all'applicazione delle presenti prescrizioni.

Ai terreni ospitanti gli impianti per l'arboricoltura da legno si applicano le norme per la lavorazione dei terreni a coltura agraria di cui al seguente Titolo VI.

TITOLO VI

Paragrafo r)

NORME PER LA LAVORAZIONE DEI TERRENI A CULTURA AGRARIA

art. 74 - Lavorazione del terreno.

I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.

Nei terreni con pendenza media inferiore al 60%, l'Ente delegato competente per territorio può subordinare le lavorazioni del suolo a modalità più restrittive intese a regimare le acque, a diminuirne la velocità, a conservare la stabilità del suolo ed a ridurre il trasporto solido, qualora valuti le sistemazioni idraulico-agrarie non sufficienti ad evitare i danni previsti all'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923.

L'Ente delegato competente per territorio stabilisce il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata, nonché la necessità ed il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione. Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola d'arte delle opere di sistemazione.

Al proprietario e/o conduttore del terreno è comunque fatto obbligo:

- 1) di predisporre e mantenere efficiente la rete scolante principale e periferica onde evitare che si verifichino scoscendimenti ed eccessivi trasporti di materiale terroso;
- 2) di non sottoporre a lavorazioni una fascia di terreno di larghezza superiore a 0,5 m, misurati dal ciglio di qualsiasi sede viaria;
- 3) di mantenere in efficienza la viabilità poderali;
- 4) di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari di alberi confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.

Le infrazioni saranno punite ai sensi dell'art. 3 della L. n. 950/1967 e, qualora ne ricorrano gli estremi, ai sensi dell'art. 24 del R.D.L. n. 3267/1923.

art. 75 - Opere di sistemazione o di difesa.

Qualora esistano disposizioni specifiche in materia (abitati da consolidare di cui all' art. 15) devono essere rispettate tali specifiche disposizioni.

Qualora in un terreno soggetto a coltura agraria si siano verificati dissesti idrogeologici per i quali si è reso necessario eseguire opere di sistemazione e di consolidamento (in particolare nelle altre situazioni di cui all' art. 15) o si abbiano fondati motivi di ritenere che la normale lavorazione in uso possa provocare danni alle opere eseguite, l'Ente delegato competente per territorio determina le modalità da seguire per la lavorazione del terreno e, qualora ritenuto opportuno, impone la sospensione della periodica lavorazione.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24 del R.D.L. n. 3267/1923.

art. 76 - Deflusso delle acque.

Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

In particolare i proprietari ed i frontisti dovranno mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo e le cunette stradali, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi: tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. n. 3267/1923.

art. 77 - Raccolta di pietrame.

Fermo restando il rispetto della disciplina delle attività estrattive di cui alla L.R. 18 luglio 1991, n. 17, nell'ambito delle lavorazioni agricole, sono consentiti al proprietario o conduttore del fondo, la raccolta ed il prelievo in superficie di materiali inerti (ghiaia, sassi, pietrame) ai fini del miglioramento del terreno agricolo.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967 e nel caso si verifichino danni, anche ai sensi degli artt. 24 e 26 del R.D.L. n. 3267/1923.

TITOLO VII

Paragrafo s)

NORME PER L'ABBANDONO DEI RIFIUTI

art. 78 - Abbandono dei rifiuti.

Fermo restando quanto stabilito dal D.P.R. n. 915/1982 e dalle L.R. n. 6/1986 e n. 29/1988 riguardanti la regolamentazione delle discariche di rifiuti solidi e liquidi, è vietato a chiunque abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, anche nelle aree forestali, nei prati, nei terreni pascolivi e nei terreni saldi, ai sensi dell' art. 13 della L.R. n. 30/1981.

Nelle aree soggette ad intenso flusso turistico, le amministrazioni territorialmente competenti sono tenute ad installare appositi contenitori di raccolta.

Le infrazioni alle violazioni sono punite con la sanzione prevista dall'art. 24 della D.P.R. n. 915/1982, nonché da quelle previste dai regolamenti comunali, qualora ne ricorrano gli estremi.

art. 79 - Divieto di installazioni pubblicitarie.

Nelle aree forestali è vietata, all' esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato, l' installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.

Per le violazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all' art. 3 della L. n. 950/1967.

art. 80 - Segnaletica interna alle aree forestali.

Sono vietate all' interno delle aree forestali forme di segnaletica che possano comportare danni al soprassuolo.

La segnaletica inerente manifestazioni a carattere temporaneo dovrà essere esclusivamente in materiali biodegradabili e comunque rimossa al termine dell' evento.

E' vietato l' uso di segnaletica a vernice di colore azzurro e/o blu, confondibile con quella utilizzata per le indicazioni ed i riferimenti relativi a segnalazioni del settore forestale.

Per le violazioni di cui ai precedenti commi si applica la sanzione amministrativa di cui all' art. 3 della L. n. 950/1967.

TITOLO VIII

Paragrafo t)

NORME PER IL TRANSITO DEI VEICOLI A MOTORE

art. 81 - Transito dei veicoli a motore sulle strade e piste forestali e sulla viabilità poderale ed interpoderale.

Sulle strade e piste forestali e su quelle poderali ed interpoderali è consentito esclusivamente il transito dei mezzi motorizzati per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.

La viabilità propriamente forestale dovrà essere chiusa con l'apposizione di sbarre e di cartelli da parte delle aziende interessate oppure da parte dell' Ente territoriale competente.

Relativamente alla viabilità di uso pubblico, autorizzazioni in deroga ai commi precedenti potranno essere concesse dalle Amministrazioni comunali, sulla base di motivazioni specifiche (ricerca e sperimentazione, studi, ecc.) ed indicando tempi e modalità di uso, su parere favorevole espresso dall' Ente delegato in materia forestale.

Sulla viabilità forestale l'attività agonistica con mezzi motorizzati di qualsiasi genere è di norma vietata salvo specifica autorizzazione, limitata alla durata dell'evento agonistico.

Fermo restando l' obbligo di acquisire tutti gli altri permessi previsti dalle vigenti norme in materia, quest' ultima richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere presentata al Comune per il tramite dell' Ente delegato, che esprimerà un parere in proposito, accompagnata dai seguenti documenti:

- a) cartografia in scala 1:10.000 del tracciato di gara;
- b) assenso dei proprietari dei fondi interessati;
- c) programma della manifestazione;
- d) evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori.

L' autorizzazione, che non potrà riguardare l' apertura di nuovi tracciati ed avrà durata massima di 72 ore, dovrà essere inviata al richiedente, all' Ente delegato, al Coordinamento provinciale del C.F.S.; potrà comprendere prescrizioni atte alla migliore salvaguardia e tutela dei terreni oggetto della manifestazione, nonché la richiesta di un deposito cauzionale a garanzia degli eventuali ripristini e delle ordinarie manutenzioni.

La segnaletica temporanea va obbligatoriamente rimossa e gli eventuali danni a carico della vegetazione e del suolo saranno adeguatamente risarciti nella misura pari al costo del ripristino.

Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, il divieto è assoluto.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967.

art. 82 - Transito di veicoli a motore fuori strada.

Al fine di evitare l'innescio di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque di transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nelle aree forestali, lungo le mulattiere e/o i sentieri, per scopi diversi da quelli definiti dal primo comma dell' art. 81.

E' parimenti vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui sopra, anche se laterali alla viabilità di transito.

Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della L. n. 950/1967.

TITOLO IX

Paragrafo u)

NORME FINALI

83 - Sostituzione.

Ai sensi dell' art. 13 della L.R. n. 30/1981 e dell' art. 10 delle norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale (deliberazione del Consiglio Regionale n. 1338 del 28/01/1993), le presenti prescrizioni, valide negli ambiti territoriali di cui all' art. 1, sostituiscono quelle in vigore, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923.

Ogni norma precedente, contraria in tutto o in parte alle presenti prescrizioni, è da intendersi abrogata.

E' fatto obbligo a tutti di osservarle e, a chiunque spetti, di farle osservare nell' ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna.

DEFINIZIONI

Salvo specifica puntualizzazione, la terminologia e le definizioni adottate nelle presenti Prescrizioni sono quelle tradizionalmente in uso nei testi didattici e tecnico-scientifici maggiormente significativi del settore forestale nazionale.

Le definizioni relative alle "Aree Forestali" sono in accordo con quelle presenti nella deliberazione della Giunta regionale n. 2141 del 2 maggio 1990, nell'Inventario Forestale Regionale e nella metodologia per la realizzazione della Carta Forestale Regionale.

Piano economico, piano di gestione e piano di assestamento forestale sono, ai fini delle presenti Prescrizioni, definizioni sinonime.

Ai fini delle presenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale sono definite:

"AREE FORESTALI"

le superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna.

Sono inclusi nelle "Aree forestali" i soprassuoli boschivi o boschi (1), i boschetti (2), gli arbusteti (3), le aree temporaneamente prive di vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o artificiali (4) che non siano state adibite ad uso diverso da quello originario (tagliate, aree incendiate, ecc.), i castagneti da frutto (5), i rimboschimenti (6) intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali, le formazioni vegetali lineari (7).

Le "aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento.

Per gli stessi effetti, non sono da considerarsi "area forestale":

- a) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale;
- b) l'arboricoltura specializzata da legno;
- c) i filari di piante;
- d) i giardini e i parchi urbani.

- NOTE:**
- (1) Sono "**soprassuoli boschivi**", o più comunemente boschi, tutte le aree con vegetazione arborea diffusa le cui chiome coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e che abbiano un'estensione minima di 5.000 mq, un'altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20 m.
 - (2) Sono definite "**boschetti**" le formazioni vegetali di origine naturale o artificiale, non sottoposte a pratiche agronomiche, costituite da specie arboree con la compresenza eventuale di specie arbustive.

La componente arborea (individui di altezza superiore a 5 m) esercita una copertura sul suolo superiore al 40% e la superficie complessiva di riferimento è inferiore a 5.000 mq.

- (3) Per **"arbusteti**, cespuglieti, formazioni a macchia" si intendono le formazioni vegetali naturali, raramente d'impianto antropico, a prevalenza di specie tendenzialmente policormiche decidue, semidecidue o sempreverdi aventi un'altezza media inferiore a 5 m, esercitanti una copertura del suolo superiore al 40%.

La componente arborea, rappresentata da specie forestali tendenzialmente monocormiche di altezza superiore a 5 m, copre il suolo per una percentuale inferiore al 20%.

Le formazioni arbustive esercitanti una copertura del suolo inferiore al 40% relativamente alla superficie di riferimento non rientrano nelle "aree forestali" (v. definizione di "terreno saldo").

- (4) Le **"aree transitoriamente prive di vegetazione arborea"** sono zone ricoperte o non ricoperte da arbusti e/o alberetti di altezza inferiore a 5 m, limitrofe o comprese all'interno di soprassuoli boschivi.

Le specie arboree di altezza media superiore a 5 m eventualmente presenti esercitano sul suolo una copertura inferiore al 20%.

Sono incluse: le superfici prive di vegetazione arborea per cause naturali - radure, vuoti, ecc. - all'interno di soprassuoli boscati di larghezza superiore a 20 m; le tagliate; le aree in rinnovazione e le zone in cui la copertura boschiva sia scomparsa per calamità naturali (incendi, vento, frane, ecc.) e che non abbiano ricevuto una destinazione d'uso diversa da quella a bosco.

- (5) I **"castagneti da frutto"** sono caratterizzati dalla presenza esclusiva o decisamente preponderante di piante di castagno ad alto fusto in genere di notevoli dimensioni e sviluppo, destinate, attualmente o in passato, principalmente alla produzione di frutti.

- (6) Rientrano nei **"rimboschimenti"** gli impianti artificiali di specie legnose destinate a fornire prodotti classificati come forestali o ad esercitare particolari funzioni di protezione ambientale o di carattere sociale, estetico e/o ricreativo (polifunzionalità). Essi hanno un'altezza media inferiore a 5 m ed occupano una qualsivoglia estensione.

- (7) Deve intendersi **"formazione vegetale lineare"** qualsiasi formazione arbustiva o arborea di origine naturale o antropica avente larghezza media inferiore a 20 m e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza. In caso di preponderante componente arborea (formazioni di ripa o di forra, fasce frangivento, ecc.) l'altezza media della vegetazione arborea è maggiore di 5 m. In caso di prevalente presenza di specie arbustive (siepi, siepi alberate) l'altezza media della vegetazione risulta inferiore a 5 m.

Sono esclusi i filari di piante arboree, quali, ad esempio, le alberature stradali non accompagnate da una significativa complessità strutturale, come nelle siepi alberate, che, quindi, sono incluse.

E' definito

"TERRENO SALDO"

un terreno non sottoposto a lavorazioni agricole (arature, fresature, erpicature, ecc.) da almeno otto anni (sospensione delle lavorazioni per due rotazioni agrarie quadriennali tradizionali).

Esso, può presentarsi privo di vegetazione, parzialmente vegetato o totalmente coperto da vegetazione (erbacea e/o arbustiva) in relazione alle sue origini, alla sua utilizzazione passata e ai tempi intercorsi dalla sospensione della coltura agraria eventualmente praticata. Qualora le coperture vegetali del suolo raggiungano le soglie del 20% per la vegetazione arborea e del 40% per quella arborea e/o arbustiva nonché le altre caratteristiche occorrenti, l'area assume le relative connotazioni e definizioni all'interno delle "Aree forestali".

E' definito

"TERRENO PASCOLIVO"

un terreno coperto da vegetazione erbacea perenne o comunque poliennale di origine naturale o antropica, soggetto a periodici miglioramenti da parte dell'uomo, ma non sottoposto a frequenti lavorazioni agricole nel quale l'utilizzazione delle erbe foraggere avviene principalmente attraverso il pascolamento.

La caratterizzazione più marcata di queste superfici è la presenza uniforme e omogenea di un cotico erboso ricoprente il terreno in grado di fornire alimento al bestiame allevato dall'uomo. Sono altri elementi caratterizzanti la presenza, anche minima, di infrastrutture e strutture in grado di agevolare o rendere possibile l'attività antropica dell'allevamento (strade e piste, ricoveri, recinzioni, abbeveratoi, ecc.). Generalmente, in una accezione più ampia del termine, si considerano pascoli anche le superfici erbacee naturali che sostentano gli erbivori presenti in natura (ungulati selvatici): tali territori non sono da assimilarsi al "terreno pascolivo", di cui al Titolo III delle presenti Prescrizioni, bensì ai terreni saldi (v. definizione e Titolo IV). Uguale considerazione è da adottarsi nei confronti delle fasi dinamiche o climax della vegetazione che si prestano al pascolo brado o di transito anche con greggi o mandrie condotte e sorvegliate ove non sussistano operazioni colturali di miglioramento del "pascolo" e la presenza delle sopra ricordate strutture e infrastrutture di minima.

E' definita

"ARBORICOLTURA DA LEGNO"

l'insieme di tecniche e modalità colturali applicate ad un impianto di origine artificiale volto ad ottenere la massima produzione legnosa in assortimenti standardizzati per usi industriali e/o artigianali, nel minor tempo possibile.

Caratteristica dell'arboricoltura da legno è che gli impianti, ancorché effettuati in ambiti territoriali sottoposti a vincolo idrogeologico, sono da considerarsi colture agricole arboree il cui prodotto è costituito dal legno ricavabile a "maturità", alla fine di un turno fortemente condizionato dall'andamento del mercato.

Tali impianti sono soggetti a frequenti interventi di media intensità colturale, anche di "tipo agronomico".

La superficie da loro occupata, al termine del ciclo produttivo, può essere destinata ad altra coltura agraria.

Non essendo possibile stabilire dei parametri generali di gestione validi ovunque, a motivo delle differenze ambientali, del ciclo colturale delle diverse specie e del tipo di prodotto finale che si vuole ottenere, è necessario che gli impianti siano gestiti attraverso un piano economico (di gestione) se sussistono i requisiti di ampiezza territoriale ovvero con uno specifico piano di coltura e conservazione negli altri casi.

E' definita

"VIABILITA' FORESTALE"

(Le specifiche tecniche che seguono sono tratte, con modificazioni ed integrazioni, da G. Hippoliti)

la viabilità che interessa e/o attraversa aree forestali, essendo a servizio e di utilità per la gestione e la sorveglianza di queste in modo esclusivo o largamente prevalente.

Si distinguono due tipi di rete viabile, anche se nella realtà risulta difficile riscontrare reti ordinatamente e logicamente gerarchizzate:

- rete viabile principale o rete di strade forestali,
- rete viabile secondaria o rete di piste forestali.

La rete principale è formata da strade a fondo artificiale, o comunque migliorato (con massiciata, con ghiaia, ecc.), percorribile dai mezzi di cui agli artt. 54, 56, 57 e 58 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e cioè, usualmente e nello specifico, da autocarri o trattori con rimorchio impiegati nel trasporto di macchinari, attrezzature, materiali e legname nonché da normali autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo.

Le strade forestali, in assenza di specifica segnaletica di divieto di accesso o di regolamentazione di transito, sono da ritenersi a tutti gli effetti strade vicinali (o poderali o di bonifica) di proprietà privata, fuori dai centri abitati, ad uso pubblico (art. 3, comma 1, punto 52 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285). E' quindi competente, per la regolamentazione della circolazione su tali strade, il sindaco del Comune territorialmente interessato, ai sensi dell' art. 6, comma 5, lettera d, del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e per l' apposizione della relativa segnaletica il Comune (art. 37 dello stesso D.L.).

Le strade forestali non aperte all' uso pubblico possono essere provviste, oltre che di apposita segnaletica stradale di divieto di transito, anche di dispositivi atti ad impedire l' accesso ai non aventi diritto (sbarre, catene, cancelli, ecc.).

La rete secondaria è formata da piste di servizio ed esbosco permanenti (es. piste di strascico per trattori) e da piste di esbosco temporanee percorribili in genere dai mezzi di cui all' art. 54, lettera e), ed agli artt. 57 e 58 del D.L. 30/4/1992 n. 285, nonché da autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo a trazione integrale.

Le piste forestali sono sempre precluse al transito per usi diversi da quelli elencati all' art. 81 - primo e terzo capoverso - delle presenti Prescrizioni e sempre, comunque, ai non aventi diritto, anche in assenza di:

- a) ordinanza del sindaco competente per territorio;
- b) segnaletica;
- c) dispositivi atti ad impedire l' accesso ed il transito ai non aventi diritto.

CLASSIFICAZIONE DELLE VIE FORESTALI

La rete principale comprende i seguenti tipi di strade:

- a) **Strade camionabili principali.**

Sono strade adatte alla circolazione, anche soltanto a bassa velocità, di autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e/o per uso speciale, autotreni, autoarticolati e mezzi d' opera di cui all' art. 54 del D.L. 30/4/1992 n. 285, durante tutto l' anno o quasi. Se costruite per esclusive esigenze forestali hanno un' unica carreggiata, larghezza minima della carreggiata 3,5 m nei punti più stretti, in media 5-6 m, con banchine e piazzole di scambio. La pendenza ottimale, per strade ascendenti, è del 3-8%, massimo 10%; la pendenza massima, per brevi tratti, può arrivare al 14%; contropendenze nel senso del trasporto a pieno carico non devono superare il 10%. Raggio minimo delle curve: 10 m.

Strade pubbliche, come le statali, regionali, provinciali o comunali vengono classificate per esigenze forestali come camionabili principali, purchè siano naturalmente transitabili dai mezzi sopra richiamati.

b) **Strade camionabili secondarie.**

Sono strade adatte alla circolazione a bassa velocità di autocarri; normalmente sono utilizzate per questo scopo soltanto quando il fondo stradale è asciutto o ghiacciato, escludendo in ogni caso il periodo di disgelo. Hanno una unica carreggiata, larga almeno 3 m nei punti più stretti, in media 5-6 m, con piazzole di scambio. La pendenza media per strade ascendenti è del 6-10% (per strade in quota, 3-7%) con punte massime, per brevi tratti, specie verso la fine della strada, fino al 18%, percorribili ad autocarri normali soltanto con fondo asciutto e contropendenze non superiori al 10-12%. I raggi delle curve, in particolare dei tornanti, scendono fino a 7-8 m.

c) **Strade trattorabili o carrarecce.**

Sono strade adatte alla circolazione di trattori e rimorchi nonché di normali autovetture, ma sono troppo strette per consentire il traffico di autocarri medi e pesanti. Presentano larghezze di 2,5-3 m nei punti più stretti, in media sono larghe 3,5-4,5 m. La pendenza media ottimale per strade ascendenti è dell' 8-12%, massimo 14% ma possono presentare punte di pendenza massima per brevi tratti, soprattutto verso la fine della strada, fino al 20% e, in casi eccezionali, 25%. I raggi delle curve, in particolare tornanti, scendono fino a 5 m. Si ricorre alle carrarecce soprattutto su terreni ripidi, quando è necessario agevolare l' accesso al bosco ma il traffico di mezzi motorizzati a pieno carico che le percorre annualmente è modesto.

La rete secondaria è formata dalle seguenti piste di servizio e/o esbosco:

a) **Piste camionabili.**

Si tratta di brevi diramazioni da strade camionabili, lunghe normalmente poche centinaia di metri, a fondo soltanto grossolanamente migliorato a tratti (inghiainato) o, in condizioni favorevoli, naturale, pianeggianti, senza opere d' arte permanenti (tombini, cunette, taglia-acque) usate saltuariamente soltanto a fondo asciutto, alla cui manutenzione si provvede soltanto quando servono. Difficilmente sono percorribili da parte di normali autovetture.

Le caratteristiche dimensionali sono simili a quelle descritte per le strade camionabili secondarie.

b) **Piste di strascico principali (permanenti).**

Sono percorsi a fondo naturale aperti con l' apripista, o altro mezzo simile, adatti alla circolazione di trattori a ruote impiegati prevalentemente nell' esbosco a strascico, che attraversano il bosco, regolarmente spazati tra di loro, orientati prevalentemente lungo le curve di livello. Queste piste sono larghe normalmente 3-4m; la pendenza media ottimale è del 5-10%, ma può arrivare, ove necessario, fino al 15%; la pendenza massima, per brevi tratti non percorribili a fondo bagnato, arriva fino al 25-30%; contropendenze nel senso dell' esbosco sono da evitare o quantomeno da contenere entro il 10%. Sono da evitare curve a raggio stretto.

c) **Piste di strascico secondarie (temporanee).**

Sono semplici varchi nel soprassuolo allestiti senza movimento di terra, larghi 3-4 m, orientati lungo le linee di massima pendenza, che si diramano dalla viabilità forestale di rango superiore, soprattutto a monte, al solito per poche decine di metri, su terreni della prima e, entro certi limiti, della seconda classe di pendenza, cioè dove l'avvallamento non è possibile. Queste piste sono, in genere, temporanee, cioè esistenti durante il periodo in cui viene effettuato l'intervento forestale.

Le piste a strascico principali per trattori sono dette vie di esbosco orizzontali, poichè si tende a costruirle parallele o comunque vicine alle curve di livello, mentre le piste secondarie, le linee di avvallamento e le gru a cavo sono dette vie di esbosco verticali, poichè in pratica sono impostate secondo le linee di massima pendenza o prossime a queste ultime.

E' definita

"MULATTIERA"

un percorso a fondo naturale formatosi per effetto del passaggio esclusivo o prevalente di pedoni o animali da soma (art. 3 - comma 1 - punto 48, modificato, del D.L. 30 aprile 1992 n. 285).

La larghezza è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia per volta (larghezza, in genere, inferiore a 2,5 m).

La mulattiera può essere parzialmente o totalmente provvista di massicciata e/o attrezzata con opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato.

La mulattiera può essere segnalata e segnata come sentiero, nonchè cartografata sulla C.T.R. o su specifiche carte escursionistiche, non costituendo ciò, in toto o in parte, caratteristica necessaria al suo riconoscimento oggettivo sul territorio e nelle rappresentazioni cartografiche.

Particolare tutela e controllo sulle modalità d'uso, nonchè sulle opere di manutenzione, devono essere riservate alle mulattiere che, per caratteristiche costruttive e per rilevante importanza storica documentata costituiscono, a tutti gli effetti, beni culturali della civiltà montana.

E' definito

"SENTIERO"

un percorso ad esclusivo o prevalente uso pedonale, a fondo naturale, formatosi per effetto del passaggio di pedoni (art. 3 - comma 1 - punto 48, modificato, del D.L. 30 aprile 1992 n. 285); la larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza, in genere, inferiore a 1,2 m); il sentiero può essere parzialmente o totalmente inghiaiato e/o attrezzato con piccole opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato; il sentiero può, altresì, essere segnalato all'imbocco e ai bivii, numerato e segnato con segnavia, cartografato sulla C.T.R. o su specifiche carte tematiche, non costituendo ciò, in toto o in parte, caratteristica necessaria al suo riconoscimento oggettivo sul territorio e nelle rappresentazioni cartografiche.

Finito di stampare nel mese di marzo 1995 presso il Centro Stampa della Giunta Regionale